

Brescia, venerdì 3 febbraio 2023

Valutazioni Tecniche

PROPOSTA DI INTERVENTO EDILIZIO TRAMITE DEMOLIZIONI DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI DELL'INSEDIAMENTO "EX IDEAL STANDARD" UBICATO IN VIA MILANO N. 83 A BRESCIA

Via Milano n.° 83 – Comune di Brescia

Soggetto interessato: IDEA s.r.l.

Premessa

Il Comune di Brescia con propria nota n.° 21590 del 19 gennaio 2023 (al prot. ARPA n.° 8417 del 19/01/2023) ha richiesto all'Agenzia un parere in merito all'istanza della società IDEA S.r.l. relativa alla demolizione degli edifici industriali dell'insediamento "ex Ideal Standard" sito in via Milano 83 in comune di Brescia, al fine della valutazione della fattibilità, con particolare riferimento al trattamento dei materiali demoliti e successivo recupero all'interno del medesimo insediamento, quale materiale di colmatatura del vano interrato al fine di ripristinare il piano di imposta.

L'area oggetto di intervento, che ha una superficie di 55.350 m², ricade all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale "Brescia – Caffaro" così come definito dal D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003 e s.m.i. sia per la matrice naturale suolo-sottosuolo che per le acque sotterranee.

In tale ambito l'area risulta classificata ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come "*potenzialmente contaminata*", in quanto durante le fasi di caratterizzazione del sito è emerso il supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per la destinazione d'uso Commerciale/Industriale.

Attività proposta

La documentazione agli atti è costituita dalla Relazione Tecnica e dal Piano Demolizioni a firma dell'Arch. Camadini Gianfranco e dell'Ing. Gadaldi Alberto relative alle attività che si andrà a realizzare, comprensive di tavole che illustrano rilievo, progetto e confronto tra stato di fatto e attività di demolizione.

L'area in oggetto è situata nel territorio comunale di Brescia in Via Milano n. 83, identificato nel foglio n. 110 mappali n. 190, 175/2, 207, 208, 209, 179 del Catasto Comunale, e trattasi di un insediamento ex industriale con presenza di vetusti capannoni laterocementizi privi della copertura in fibrocemento amianto (in quanto già oggetto di rimozione) della superficie coperta pari a circa 37.580 m², con relativa Palazzina Uffici della superficie coperta pari a circa 910 m².

Da quanto visionato il progetto prevede la demolizione della quasi totalità degli edifici esistenti (come raffigurato nella tavola 5 allegata al progetto e riportato nella pagina seguente) nell'area fino al piano di calpestio, con una produzione stimata di circa 17.200 m³ di materiali da demolizione.




Figura 1: Edifici oggetto di demolizione all'interno dell'area

Le demolizioni non interesseranno la pavimentazione industriale presente su tutto il sito costituita prevalentemente in battuto di cls, in quanto si renderà poi utile e necessaria quale piano di appoggio del futuro ipotizzato parco fotovoltaico e/o per qualsiasi altra destinazione di utilizzo che si vorrà assegnare sull'area.

Il materiale demolito, riconducibile prevalentemente al codice EER170904, sarà oggetto di successivo trattamento in sito (da autorizzarsi con separata pratica) per poi essere riutilizzata quale materiale di ritombamento dei locali interrati (aventi superficie di 11.245 m²), secondo la planimetria di Tavola 4 riportata nella seguente figura.



Figura 2: Area prevista per il ritombamento del materiale prodotto dalle demolizioni

Valutazioni tecniche

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Agenzia, l'attività proposta ha la necessità di essere valutata separatamente per i due principali aspetti d'intervento previsti: la demolizione degli edifici e il riutilizzo del materiale per il ritombamento dei piani interrati.

Possibilità di ritombamento delle aree della ex Ideal Standard

La documentazione prodotta ed oggetto delle presenti valutazioni da parte dell'Agenzia non chiarisce se le aree in cui verranno utilizzati gli aggregati riciclati per il ritombamento a piano campagna siano state già oggetto di campagne d'indagine ambientale volte a verificare l'assenza di compromissioni delle matrici naturali e/o degli eventuali riporti.

Infatti, il comma 1 dell'art.242 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che: *“Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati ... [omissis] ... opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, ... [omissis] ... a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”*

Le opere che si prevede di realizzare (il ritombamento fino a p.c. dei piani interrati attualmente esistenti) rappresenterebbero ad avviso della scrivente Agenzia un eventuale impedimento delle opere di bonifica che si dovessero rendersi necessarie

Gestione dei rifiuti per il loro riutilizzo

Per quanto attiene la gestione dei rifiuti derivanti dalla demolizione degli edifici, alla luce delle recenti indicazioni del Settore APC di ARPA Lombardia gli EOW (aggregati riciclati) ottenuti da campagne di impianti mobili da svolgersi presso il sito devono rispettare le seguenti indicazioni tecniche.

I rifiuti in alimentazione all'impianto mobile di trattamento devono essere identificati con i codici EER 17 01 07 e 17 09 04, e devono:

- essere rifiuti non pericolosi. Sul punto si segnala che a far data dal 10/06/2023 è necessario adeguarsi ai nuovi limiti, in materia di POPs nei rifiuti, imposti dal Regolamento (UE) 2400/2022 del 9 dicembre 2022, che modifica il Regolamento (UE) 1021/2019 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti; tale modifica potrebbe far scattare la pericolosità dei rifiuti laddove i valori per dibenzo-p-diossine, dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili dioxin-like (PCB-DL) siano maggiori ai 5 µg/kg calcolati tenendo conto dei fattori di tossicità equivalente riportati nel Regolamento Europeo 2022/2400/UE.
- essere sottoposti a verifica visiva di tipo merceologico, che confermi l'assenza di amianto sui carichi di rifiuto in ingresso (sentenza del CdS Sez. IV 15/12/2021 n. 8368).

L'Autorità Competente, nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa, dovrà definire in conformità alla norma tecnica UNI 11531 (laddove l'impianto mobile non sia autorizzato alla produzione di EOW in modalità “caso per caso”) la dimensione massima dei lotti da sottoporre a certificazione, i quali possono avere dimensione massima di 3.000 m³ ; tale dimensione è in linea con le norme UNI 13242, UNI 11531 (punto 5.1.4) e la posizione di SNPA sull'argomento.

Conclusioni

Alla luce della documentazione presentata ed oggetto delle valutazioni richieste dall'Amministrazione Comunale di Brescia, si formulano per i soli fini istruttori le seguenti argomentazioni al fine di consentire una più ampia valutazione dell'Ente Procedente sull'istanza agli atti.

1. Dovrà essere prodotta documentazione frutto delle indagini di caratterizzazione già eseguite che attesti l'assenza di compromissione delle matrici naturali e degli eventuali riporti presenti nelle aree oggetto di ritombamento. In assenza di tale documentazione o qualora la stessa risulti parziale, al fine di non compromettere eventuali operazioni di bonifica sul sito ex Ideal Standard di via Milano si dovrà prevedere un'integrazione alle indagini già agli atti;

2. la verifica sui rifiuti prodotti dalle operazioni di demolizione, da svolgere prima di sottoporre gli stessi a trattamento, dovrà essere effettuata su campioni frutto dell'applicazione della norma UNI 10802 (documento scritto che deve essere esibito in sede di eventuale verifica).
3. per la verifica della non pericolosità dei rifiuti da demolizione, tenuto conto della specificità dell'area in oggetto prossima allo stabilimento Caffaro, si ritiene necessario che le determinazioni sui PCB tengano conto dei 33 congeneri normalmente determinati all'interno del SIN (PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 95, PCB 99, PCB 101, PCB 105, PCB 110, PCB 114, PCB 118, PCB 123, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 146, PCB 149, PCB 151, PCB 153, PCB 156, PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 170, PCB 177, PCB 180, PCB 183, PCB 187, PCB 189, PCB 194, PCB 196, PCB 203, PCB 209), oltre alla determinazione delle diossine (PCDD-PCDF);
4. in caso dubbio sulla presenza di amianto, l'ammissibilità al recupero dovrà essere vincolata all'esecuzione di analisi che attestino che il quantitativo di amianto sia inferiore al limite di rivelabilità (DL) pari a 100 mg/kg. Può essere considerata valida l'esclusione per origine di materiali quali mattoni e calcestruzzo; in caso di dubbio a seguito della verifica visiva, occorre verificare l'analisi dell'amianto eseguita dal produttore e solo qualora si verifichi il ritrovamento di evidenti anomalie, come presenza di pezzi di lastre di fibrocemento amianto o fibre visibili, deve essere eseguita una analisi prima di avviare a trattamento il rifiuto.
5. l'impianto mobile dovrà essere in possesso dell'adeguata autorizzazione, così come la campagna di trattamento dei rifiuti dovrà essere opportunamente comunicata all'Autorità Competente;
6. dovranno essere adottate tutte misure necessarie a ridurre la produzione di polveri durante le fasi di demolizione, carico, trasporto, scarico e recupero dei rifiuti, secondo le migliori tecnologie disponibili;
7. la dimensione massima dei lotti da sottoporre a certificazione dovrà avere dimensione massima di 3.000 m³; tale dimensione è in linea con le norme UNI 13242, UNI 11531 (punto 5.1.4) e la posizione di SNPA sull'argomento.
8. alla luce dell'entrata in vigore del Decreto n. 152 del 27/09/2022 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, si precisa che gli aggregati in uscita qualificati EOW devono essere conformi:
 - per i parametri Tecnici:
 - ⇒ alla norma UNI 13242;
 - ⇒ alla norma UNI 11531;
 - per i parametri Ambientali:
 - ⇒ alla tabella 2 del citato DM Transizione Ecologica 152/2022, e segnatamente ai valori limite di concentrazione di inquinanti sul tal quale (requisiti ambientali dell'EOW) ai quali vanno aggiunti i parametri critici relativi al procedimento di bonifica (PCDD-PCDF e PCB); l'ottenimento del campione deve essere frutto dell'applicazione della norma UNI 10802 e non deve prevedere l'esclusione di frazioni superiori a 2 cm. Il campione deve essere sottoposto completamente a macinazione ed avviato successivamente ad analisi;
 - ⇒ alla tabella 3 del citato DM Transizione Ecologica 152/2022, e segnatamente ai valori di concentrazione sull'eluato (requisiti ambientali dell'EOW); l'ottenimento del campione deve

essere frutto dell'applicazione della norma UNI 10802; il test di cessione deve essere condotto in conformità alla norma UNI 12457-2;

Sono fatti salvi gli aspetti di competenza del Comune di Brescia, nonché gli aspetti sanitari di ATS di Brescia.

Il tecnico

Dott. Rocco Bortoletto

Il Dirigente

Dott. Enrico Alberico

Responsabile del procedimento: *Dott. Geol. Enrico Alberico*
Tecnico incaricato dell'istruttoria: *Dott. Rocco Bortoletto*

 e.alberico@arpalombardia.it
 r.bortoletto@arpalombardia.it